



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio - Servizio Ambiente

APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE E ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI SUL TERRITORIO (periodo 24 mesi)

Capitolato Speciale d'Appalto

Redazione Progetto:

Responsabile Area Cura Territorio, Dino Turatti
Tecnico Servizio Ambiente, Silvia Pullega

Assessore di riferimento:

Fabio Dardi

Il Responsabile del Servizio
Dino Turatti

Il Responsabile del Procedimento
Dino Turatti
documento firmato digitalmente

SOMMARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
CAPO PRIMO - IMPORTO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	4
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 2 DURATA DELL'APPALTO	4
Art. 3 IMPORTI DELL' APPALTO.....	5
Art. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	5
Art. 5 SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO.....	6
Art. 6 CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO	6
Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	6
Art. 8 DIVIETO DI CESSIONE.....	7
Art. 9 DOMICILIO DELL'IMPRESA E REFERENTI	7
Art. 10 PERSONALE - PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI LAVORATIVI - OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	7
Art. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA.....	10
Art. 12 MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO.....	12
Art. 13 INIZIO DELLE PRESTAZIONI.....	12
Art. 14 MODALITA' DI PAGAMENTO	12
Art. 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
Art. 16 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	13
Art. 17 PENALI	14
Art. 18 SUBAPPALTO	14
Art. 19 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.....	14
Art. 20 INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI - VARIANTI	15
Art. 21 VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	15
Art. 22 FALLIMENTO DELL' APPALTATORE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI E VICENDE SOGGETTIVE DELL' APPALTATORE.....	16
Art. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
Art. 24 CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE.....	16
Art. 25 DIRITTO DI RECESSO.....	16
Art. 26 DECORRENZA EFFETTI OBBLIGATORI	17
Art. 27 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL'IMPRESA.....	17
Art. 28 PRIVACY	17
Art. 29 CESSAZIONE ANTICIPATA	17
CAPO SECONDO	18
NORME PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI	18
Art. 30 STRUTTURA DI RIFERIMENTO	18
Art. 31 CONDOTTA DEL SERVIZIO.....	18
Art. 32 ENTRATA IN CANILE.....	19
Art. 33 ASSISTENZA VETERINARIA.....	19
Art. 34 ADOZIONI.....	21
Art. 35 SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO	21
Art. 36 PROTOCOLLI E RENDICONTAZIONE	22
Art. 37 PERSONALE OPERATIVO PRESSO IL CANILE	23
Art. 38 NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO	24
Art. 39 GESTIONE DELLE EMERGENZE	24
Art. 40 MANUTENZIONI	24
Art. 41 ELENCO PREZZI.....	26

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini del presente Capitolato Speciale si intendono:

L. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

L.R. Emilia-Romagna 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";

Delibera di G.R. Emilia-Romagna 1302/2013 "Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e coline feline";

D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";

Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative";

L. n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008;

D.Lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

CAPO PRIMO - IMPORTO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del Canile del Comune di Valsamoggia sito in via Puglie, autorizzato a norma di legge, e il servizio di accalappiamento dei cani vaganti rinvenuti sul territorio comunale per un periodo di 24 mesi; l'appalto comprende le attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali ricoverati al canile, e l'attività di reperibilità per la cattura, individuazione dell'eventuale proprietario e conseguente restituzione oppure entrata in canile dei cani rinvenuti vaganti sul territorio comunale.

L'offerta dovrà essere formulata assumendo come riferimento:

- il numero massimo dei cani che possono essere ospitati nel centro (fino a max 20 cani) per tutta la durata del contratto;
- il mantenimento dei cani (max 20) comprensiva di eventuali spese assistenza veterinaria per tutta la durata del contratto;
- gli accalappiamenti necessari per tutta la durata del contratto;

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e delle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza dalla vigente legislazione e regolamentazione in materia; in materia di accordi sindacali relativi al personale impiegato, anche se soci di Cooperative e per le norme vigenti per quanto applicabili.

Nell'appalto s'intendono comunque applicate tutte le norme stabilite dalla normativa in materia, vigente e prevista da eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire, ed in particolare:

- Legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- L.R. Emilia Romagna n. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";
- Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna 1302/2013 "Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e coline feline";
- Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25/5/2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 31/7/2018;

Nell'esecuzione del servizio occorre inoltre applicare tutte le disposizioni che le pubbliche autorità aventi competenze in materia dovessero emettere. Nel caso di modifiche normative o disposizioni di pubbliche autorità sopravvenute, che rendano le prestazioni di una delle parti eccessivamente onerose, si applica l'art. 1467 del codice civile.

Il Responsabile del procedimento è il geom Dino Turatti, Responsabile dell'Area Cura Territorio.

Il servizio sarà aggiudicato tramite l'utilizzo del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di VENTIQUATTRO mesi decorrenti dalla data di stipulazione del

contratto ovvero di consegna del servizio; il Responsabile del procedimento potrà autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione, nelle more di stipulazione del contratto d'appalto e dei successivi contratti discendenti.

Dal momento della stipula del contratto discendente l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini di intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.

Per quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, l'Appaltatore sarà tenuto ad assicurare la continuità del servizio oltre la scadenza contrattuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante del contratto in scadenza.

Art. 3 IMPORTI DELL'APPALTO

Sulla base delle esperienze passate la Stazione Appaltante ha individuato come somma a base di gara l'importo complessivo del servizio di €46.550,00 (quarantaseimilacinquecentocinquanta/00). A tale somma vanno aggiunti € 950,00 (novecentocinquanta/00) non soggetti a ribasso per gli apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, individuati in fase di valutazione dei rischi relativi all'appalto in oggetto.

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è pertanto definito come segue:

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	IMPORTO (IVA ESCLUSA)
Quota fissa per la gestione del canile municipale per 24 mesi	€24.300,00
Quota fissa per il mantenimento dei cani comprensiva di eventuali spese assistenza veterinaria per 24 mesi	€18.850,00
Quota fissa per l'accalappiamento dei cani rinvenuti vaganti sul territorio comunale per 24 mesi	€3.400,00
Importo servizi a base di gara (soggetti a ribasso)	€46.550,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (<i>non soggetti a ribasso</i>)	€950,00
Importo totale servizi per 24 mesi IVA esclusa	€47.500,00

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei servizi **come risultante dal ribasso percentuale unico sul prezzo finale posto a base di gara pari a € 46.500,00** aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e dell'IVA ai sensi di legge.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, terzo periodo, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 mediante l'utilizzo del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER), con il criterio del minor prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Per il presente appalto, sarà stipulato un contratto a corpo secondo quanto disposto dall'art. 59 c. 5-bis del Dlgs 50/2016.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la consegna del servizio in via d'urgenza, in relazione alla necessità di gestire in maniera continuativa il canile comunale ed assicurare l'accalappiamento dei cani vaganti per garantire la sicurezza sul territorio comunale.

Art. 5 SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi in appalto sono quelli indicati nell'Elenco Prezzi e descritti nel presente Capitolato.

Qualora durante il periodo di gestione dei servizi essi risultassero inferiori o superiori alle quantità preventivate, la ditta aggiudicataria non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta.

In tal senso l'aggiudicatario dovrà assicurare lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell'appalto sia l'applicazione dell'elenco prezzi, così come determinato in sede di aggiudicazione, anche nel caso di modifiche delle quantità delle prestazioni.

Le eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, impegnano l'aggiudicatario ad applicare le stesse condizioni. I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le spese per la conduzione e gestione del canile, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico, noli, spese per lo smaltimento rifiuti di competenza dell'aggiudicatario, spese concernenti il personale impiegato, spese per le misure di sicurezza concernenti l'attività e quanto occorre per prestare il servizio a perfetta regola d'arte.

Eventuali operazioni non comprese in quelle sopra descritte o descritte nel presente Capitolato che presentino singolari particolarità, saranno valutate dall'Ufficio avendo a riferimento l'operazione già codificata che maggiormente si avvicina per le sue caratteristiche.

Art. 6 CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO

Ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 371, che modifica l'art. 4, comma 1, della Legge 14/08/1991, n. 281, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi a stipulare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto con il Comune di Valsamoggia, una convenzione con una o più Associazioni di Volontariato con fini di tutela e protezione degli animali, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 11/08/1991, n. 266 e alla Legge della Regione Emilia Romagna n. 12/2005, iscritte all'Albo del volontariato della Regione Emilia Romagna da almeno sei mesi dalla data di stipulazione del contratto tra il gestore del canile e il Comune di Valsamoggia. Detta convenzione dovrà precisare i rispettivi compiti, in particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione di volontariato dovrà essere coinvolta nelle attività che afferiscono al benessere animale, alle iniziative in favore delle adozioni, della apertura del canile e per promuovere la conoscenza e valorizzazione della struttura.

Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta dell'impresa;
- c) il Piano di Sicurezza di Coordinamento (P.S.C.) di cui all'art. 100 del citato Decreto n. 81/2008 eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 5, dello stesso Decreto;

In caso d'istituti non dettagliatamente normati dal presente capitolato, si rinvia al DPR 50/2016.

L'impresa aggiudicataria dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla

stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata in modalità elettronica.

Art. 8 DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità.

Art. 9 DOMICILIO DELL'IMPRESA E REFERENTI

L'impresa dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale la Stazione Appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC e l'indirizzo di posta elettronica.

L'Impresa deve comunicare altresì alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile del presente appalto, il relativo riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l'Impresa medesima deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica ed il riferimento telefonico di un sostituto.

Art. 10 PERSONALE - PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI LAVORATIVI - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il gestore del servizio è tenuto ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizioni di sicurezza ottimali. I costi per le prestazioni conseguenti sono da intendersi interamente compresi nel rimborso spese, previsto per l'esecuzione del servizio.

Il personale necessario per lo svolgimento del servizio dovrà essere collegato con l'aggiudicatario secondo le forme previste dalle vigenti normative, sollevando il Comune di Valsamoggia da ogni violazione e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, versamenti I.V.A. e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

Il gestore si obbliga inoltre contrattualmente ad applicare le condizioni normative, economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e degli eventuali accordi integrativi locali vigenti e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione infortuni. Il Comune di Valsamoggia è espressamente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Il gestore dovrà segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

Il personale che opera al canile, inclusi eventuali volontari che effettuino attività continuativa, devono essere formati così come previsto dalle norme vigenti in materia e in particolare della L. 281/1991 e ss.mm.ii..

Il gestore, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà i servizi di cui al presente disciplinare, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici inerenti la propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione, dichiarando altresì la dotazione individuale dei relativi D.P.I. se contemplati nel D.V.R.I elaborato dal gestore (art. 36, D.Lgs n. 81/2008).

L'impresa appaltatrice dovrà pertanto dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., DM 10/03/98 e s.m.i.,

ecc...) e consegnare alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

Inoltre all'interno della sede del canile dovrà essere indicato il nominativo di almeno un responsabile che abbia conseguito l'attestato di partecipazione al corso di pronto soccorso e antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Sarà obbligo e piena responsabilità del gestore predisporre tutti gli atti, le comunicazioni e le nomine previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e trasmettere al competente ufficio comunale il documento di valutazione dei rischi.

A tal fine, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a:

- nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nominare il medico competente;
- redigere il documento di valutazione dei rischi;
- provvedere all'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro.

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, il soggetto dovrà dichiarare esplicitamente che è stato tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Dovrà altresì essere dichiarato l'ammontare dei costi relativi alla sicurezza e dei rischi interferenziali.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra ogni responsabilità ricadrà sul gestore del servizio che deve dotarsi di adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutte le persone che operano per suo conto nel canile.

Non si ritiene necessario predisporre un DUVRI in quanto non vi sono interferenze con il personale dell'Amministrazione, dovendo la ditta svolgere il servizio in maniera autonoma e senza ingerenza alcuna da parte dell'Amministrazione, che si riserva esclusivamente il diritto di vigilare sulla puntuale attuazione di quanto sopra.

Tali misure dovranno dettagliatamente essere indicate nel Piano Operativo di Sicurezza.

Per la sottoscrizione del contratto l'Impresa aggiudicataria deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" (art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016) a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere obbligatoriamente ed espressamente i dati identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto), la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia (cauzione definitiva) determina la decadenza dell'affidamento.

La cauzione (garanzia definitiva) è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso

l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. E' fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione appaltante.

Alla predetta garanzia possono essere applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del DLgs 50/2016. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'impresa affidataria, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Valsamoggia, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni (Art. 103, c. 2, del D.Lgs. 50/2016).

Polizza assicurativa:

L'Appaltatore dovrà adottare, nell'esecuzione dei servizi in appalto, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto della Stazione Appaltante.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Appaltatore, restando sollevata da ogni e qualsiasi genere la Stazione Appaltante, nonché le persone suddette da questa preposte.

La ditta aggiudicataria assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità relative alla gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

Per tutta la durata del contratto il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice e rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il gestore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

Il gestore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo della durata del servizio, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

Il gestore è tenuto a stipulare idonea assicurazione a copertura delle responsabilità civili per danni causati o subiti dai propri dipendenti, dagli utilizzatori dei servizi, dai non dipendenti che partecipano alle attività e in ogni caso verso terzi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'appaltatore, per quanto previsto all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi ovvero prima della stipula del contratto una polizza assicurativa contro i rischi professionali e di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso operai/collaboratori/volontari (RCO) (art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) valida per l'intera durata contrattuale, con esclusivo riferimento al servizio in questione e con un massimale per sinistro non inferiore a €1.000.000,00 (eurounmilione/00). Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks (C.A.R.). La Stazione Appaltante deve essere compreso nel novero dei terzi.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l'aggiudicatario potrà dimostrare di possedere una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche e di uguale importo; in tal caso dovrà stipulare un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre (alle predette condizioni) anche il servizio svolto per conto del comune di Valsamoggia. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante nei sopra detti termini, prima della consegna dei servizi.

In ogni caso la polizza assicurativa deve:

- a) assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi o ai propri dipendenti nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- b) prevedere la copertura di tutti i rischi/danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati (inclusi i danni derivanti da colpa grave), deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore;
- c) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi delle prestazioni, in relazione all'integra garanzia a cui l'Appaltatore è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile;
- d) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente (ivi compresi i non dipendenti che partecipano alle attività) del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nelle aree oggetto d'appalto e a consulenti dell'Affidatario o della Stazione Appaltante, in ogni caso per danni a terzi, impegnandosi a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa;
- e) prevedere la copertura dei danni biologici;
- f) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al canile, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

L'Appaltatore dovrà consegnare al Rup, nei termini predetti sia la copia della polizza, sia le quietanze di pagamento di tutte le rate dei premi.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi ed esperti, l'idoneità della polizza e degli atti aggiuntivi e di richiedere eventuali integrazioni o specificazioni.

Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati, i danni dovranno essere risarciti direttamente dall'affidatario entro 30 giorni dalla denuncia di cui al comma precedente.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte dalle suddette polizze assicurative.

Resta inteso che l'esistenza, e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La stipulazione dei contratti assicurativi non libera l'Aggiudicatario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Impresa, partecipando all'appalto, riconosce, come se lo avesse dichiarato in forma legale, di essere a conoscenza di ogni parte del presente capitolato e di ogni altro documento in esso citato od allegato, e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere la struttura dove dovrà eseguirsi il servizio e di aver considerato tutte le circostanze o condizioni generali e

particolari d'intervento ed ogni fattore, ambientale od altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione dell'offerta.

L'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati, o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile.

Sarà obbligo dell'Impresa adottare nell'esecuzione dei servizi nonché nella condotta del canile, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei cittadini e di tutti gli addetti ai servizi e per non produrre danni agli animali e ai beni pubblici.

L'Impresa è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato.

L'Impresa dovrà assicurare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

Il gestore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre al Servizio Ambiente, entro 15 giorni dalla firma del contratto, gli estremi della iscrizione agli Istituti Previdenziali e Assicurativi, pena l'immediata rescissione del contratto.

Il personale che il gestore incaricherà dei servizi necessari alla corretta gestione del canile per il periodo dell'appalto dovrà essere costantemente adeguato, per numero e qualità, all'entità del lavoro da eseguire. A tale scopo, prima dell'inizio del servizio o delle singole attività, l'Impresa dovrà formalmente comunicare al Servizio Ambiente il nome e la qualifica della persona di sua fiducia che svolgerà mansioni di Responsabile della Struttura.

Il gestore dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far osservare dal personale dipendente o che collabora come volontario alla gestione del canile tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni che venissero di volta in volta comunicate dal Servizio Ambiente o dal Servizio Veterinario dell'AUSL, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare. Il gestore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale dipendente o volontario che collabori nel canile.

Inoltre, il gestore ha l'obbligo di:

- avvalersi di personale e manodopera in misura sufficiente a garantire che tutte le attività di svolgimento del servizio siano adeguatamente eseguite con regolarità tale da assicurare agli animali idonee condizioni di salute e di benessere; gli operatori del canile dovranno essere dotati di apposito cartellino di riconoscimento;
- di impiegare il personale addetto alla cattura appositamente addestrato e disporre di tutte le attrezzature necessarie, efficaci e rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali;
- nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi sono eseguiti sotto la direzione o tramite il personale del Servizio Veterinario ASL;
- effettuare il trasporto degli animali con proprio automezzo opportunamente abilitato all'espletamento di tale servizio regolarmente autorizzato per il trasporto degli animali, sempre mantenuto in conformità alle norme sulla circolazione stradale;

- assicurare che il personale di cui sopra tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari.

Art. 12 MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

L'Impresa ha l'obbligo, prima della stipula del contratto, di presentare il piano della sicurezza, dando corso a quanto in esso previsto.

Resta fermo l'obbligo per l'Impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere alle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Non si è ritenuto necessario predisporre un D.U.V.R.I. in quanto non vi sono interferenze con il personale dell'Amministrazione, dovendo la ditta svolgere il servizio in maniera autonoma e senza ingerenza alcuna da parte dell'Amministrazione, che si riserva esclusivamente il diritto di vigilare sulla puntuale attuazione di quanto sopra.

Art. 13 INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L'inizio delle prestazioni oggetto dell'appalto avverrà con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna anticipata del servizio.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di procedere, in condizione di contingibilità ed urgenza, alla consegna del servizio anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto. L'impresa aggiudicatrice con la presentazione dell'offerta si impegna ad accettare detta consegna anticipata.

L'Appaltatore è tenuto ad accettare la consegna del canile oggetto dell'appalto, in qualsiasi condizione si trovi all'atto dell'affidamento, essendo espressamente previsto che l'aggiudicatario stesso, prima della presentazione della propria offerta, abbia preso visione dello suo stato di fatto.

Art. 14 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo avviene dietro presentazione da parte dell'Impresa di regolare fattura elettronica riepilogativa bimestrale posticipata intestata ed inviata a:

Comune di Valsamoggia – Servizio Ambiente – Piazza Garibaldi 1 - 40053 Valsamoggia BO - C.F. e P. IVA 03334231200.

Le fatture dovranno riportare l'oggetto del presente appalto ed il Codice Identificativo Gara – CIG e gli estremi dell'atto di aggiudicazione.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni sarà pari alle quantità del tipo di operazioni effettuate nel periodo di riferimento per il prezzo di aggiudicazione, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica al protocollo del Comune di Valsamoggia.

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.

Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile Unico di Procedimento provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS –INAIL aggiornato ed in corso di validità.

Come disposto dall'art. 30, comma 5, del DL 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le

inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Fino a quando non sarà conclusa la procedura di cui sopra, i pagamenti all'Impresa rimarranno sospesi, senza che l'Impresa possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

Tutti gli obblighi di cui sopra gravano comunque sull'Impresa in forza del contratto e del presente capitolato.

In caso di fattura irregolare il termine verrà sospeso dalla data di contestazione della Stazione Appaltante.

Art. 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale.

L'appaltatore e l'eventuale subappaltatore si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, causa di risoluzione del relativo contratto.

Gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale.

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale l'appaltatore e il subappaltatore assumano gli obblighi di tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Art. 16 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

La Stazione Appaltante, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive avvalendosi anche di personale consulente al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.

Nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato l'Impresa sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuta ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni legislative, regolamentari del Servizio Veterinario e del Servizio Ambiente dettate in materia di benessere animale.

Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze ed inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché di tutte le disposizioni impartite dal Servizio Ambiente, saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità di cui all'articolo 17 del presente Capitolato.

Art. 17 PENALI

In caso di inadempienza/e alle obbligazioni contrattuali sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Impresa.

Si rimanda all'art. 23 per ogni altra clausola di risoluzione del contratto.

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Impresa dovessero derivare compresa la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Impresa.

Per ottenere il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'Impresa o sulla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente integrata.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta, a mezzo PEC e/o lettera raccomandata A.R. dell'inadempienza, alla quale l'Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della predetta nota.

Le penali verranno applicate in occasione del primo pagamento successivo.

Art. 18 SUBAPPALTO

Come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. La quota parte subappaltabile non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizio.

L'appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo presso l'Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto.

L'Amministrazione appaltante, verificata l'osservanza delle norme sull'antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all'importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto.

In ogni caso l'appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell'appalto stesso.

L'appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13/8/2010, n. 136.

Art. 19 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dalla Stazione Appaltante e preventivamente autorizzata dalla stessa, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e,

ove la Stazione Appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria, secondo le disposizione della Stazione Appaltante stessa.

Art. 20 INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI - VARIANTI

Il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara, sarà invariabile per tutta la durata per tutte le voci dell'Elenco Prezzi del contratto. Qualora fosse necessario eseguire prestazioni non previste nell'elenco prezzi, i prezzi dei nuovi servizi e/o forniture verranno desunti dal Responsabile Unico del procedimento:

- dal Bollettino Informativo della C.C.I.A.A. di Bologna riferito al periodo dell'appalto;
- ragguagliandoli a quelli di servizi consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi di mercato.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Qualora si renda necessario eseguire servizi e forniture diversi da quelle previste nell'elenco prezzi, l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirli, previo concordamento ad approvazione di un "verbale nuovi prezzi".

Ogni variazione dei servizi previsti dal presente Capitolato e nel contratto dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dalla Stazione Appaltante, esclusivamente nella persona del Direttore dell'esecuzione o del Responsabile del Servizio.

Art. 21 VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'.

Avendo il presente capitolato speciale ad oggetto servizi con prestazioni continuative, il Comune, per il tramite del Responsabile unico del procedimento, provvede alla verifica di conformità in corso di esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs 50/2016, con cadenza mensile.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite:

- a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale;
- in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto;
- nel rispetto delle leggi e regolamenti di settore.

Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le presenti attività di verifica verranno effettuate con cadenza bimestrale.

Il Comune in particolare provvederà, per il tramite del Responsabile unico del procedimento e, nel corso dell'intera durata contrattuale, ad esercitare puntuali verifiche con le cadenze previste dalla legge, in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, in ordine a:

- Controllo delle operazioni ingresso/uscita animali effettuate;
- Regolare impiego della manodopera;
- Rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- Osservanza della normativa antinfortunistica;
- Regolare assolvimento degli obblighi contributivi;

- Adempimento degli obblighi fiscali.

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, effettuati i necessari accertamenti, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto nonché nel rispetto di eventuali leggi di settore.

Art. 22 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI E VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante si avvale, fatti salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di ritenere il contratto risolto di pieno diritto, salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'anticipata cessazione dell'appalto, prendendo possesso provvisorio di tutti i materiali e mezzi occorrenti per il servizio, finché la stessa Amministrazione Comunale non avrà diversamente o definitivamente provveduto entro sei mesi dalla presa di possesso provvisori.

Le eventuali somme ancora dovute all'Appaltatore, nonché la cauzione prestata, si riterranno comunque vincolate per la rifusione delle spese e dei danni che il Comune avesse dovuto subire.

Art. 24 CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

E' esclusa la clausola arbitrale.

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 25 DIRITTO DI RECESSO

La stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con formale comunicazione di preavviso non inferiore a 20 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. ovvero per posta elettronica certificata.

In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo quanto previsto dall'art. 109, c. 1 e c. 2, del D.Lgs. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a

quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 26 DECORRENZA EFFETTI OBBLIGATORI

L'aggiudicazione del servizio sarà immediatamente impegnativa per l'Impresa, mentre per la Stazione Appaltante potrà esserlo ad avvenuta esecutività dell'atto di aggiudicazione.

Art. 27 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa contraente, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale, tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, quali quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Art. 28 PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 della D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- b) conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Ambiente del Comune di Valsamoggia, Piazza Garibaldi n. 1, nella responsabilità del Responsabile competente.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art.7 del citato Decreto n. 196/2003.

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e ss.ms. ed ii.

Art. 29 CESSAZIONE ANTICIPATA

Qualora l'Appaltatore dovesse dare disdetta del contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e o giusta causa, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del contratto.

In caso di cessazione anticipata la stazione appaltante avrà facoltà di ricorrere per l'affidamento dei servizi in oggetto alla ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di aggiudicazione.

CAPO SECONDO NORME PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 30 STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Per l'attuazione del contratto, l'Affidatario utilizzerà e gestirà la struttura adibita a canile ed ubicata in via Puglie, nello stato in cui attualmente si trova, composta da :

- n. 12 box, di cui n. 1 adibito ad isolamento sanitario;
- n. 1 un prefabbricato blocco servizi comprendente un ufficio, una cucina-dispensa, un locale adibito ad ambulatorio ed uno spogliatoio con servizio igienico per operatori;
- n. 2 locali deposito magazzino;
- n. 2 aree di sgambamento;

oltre alle dotazioni mobili inventariate di proprietà del Comune.

Art. 31 CONDOTTA DEL SERVIZIO

Per l'espletamento degli interventi previsti dal presente capitolato, l'impresa dovrà garantire la gestione del Canile ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e dell'elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria.

In particolare dovrà:

- accudire gli animali custoditi in canile, entrati secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione cibo e acqua potabile, accurata pulizia individuale e ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi comportamentali, assistenza veterinaria, ecc.) garantendo un servizio di ricezione ed assistenza diurna, notturna e festiva, salvo diverse articolazioni richieste dal Comune;
- provvedere alla pulizia giornaliera dei box e della struttura (compresi i locali di servizio, ufficio, deposito alimenti e ambulatorio) e al mantenimento in ordine, alla raccolta delle deiezioni, nonché alla disinfezione, mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei prodotti, e disinfestazione della struttura, secondo le modalità concordate con il Veterinario e il Comune;
- collaborare con il Servizio Veterinario dell'AUSL e con il Responsabile sanitario della struttura di cui al successivo articolo, per le attività di rispettiva competenza, concordando le modalità con gli stessi e col Servizio Ambiente del Comune;
- provvedere al trasporto degli animali per accertamenti e/o interventi sanitari, presso la struttura sanitaria di riferimento e/o presso le strutture AUSL per interventi di sterilizzazione, con mezzi adeguati e necessari, nonché alla consegna delle salme degli animali deceduti per il seguito definito dal Veterinario;
- individuare strategie al fine di utilizzare al meglio la capienza del Canile, in considerazione sia delle caratteristiche strutturali sia degli aspetti comportamentali degli animali ospitati;
- gestire il canile attraverso ampio coinvolgimento di Associazioni di volontariato ONLUS e volontari singoli, prioritariamente del territorio del comune e della provincia, favorendo al massimo la loro partecipazione alle attività del canile;
- attivare iniziative volte a favorire le adozioni, anche in collaborazione col Servizio Ambiente del Comune, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente il tempo medio di permanenza degli animali presso il canile e il numero di presenze;
- attivare o collaborare a iniziative e progetti di Pet-Therapy, attraverso il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio;
- garantire l'apertura al pubblico per almeno 21 ore settimanali, distribuite dal lunedì alla domenica compresa, con esposizione dell'orario all'ingresso della struttura;

- aggiornare costantemente le schede relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, caratteristiche particolari, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale);
- garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa come specificata nel successivo art. 37;
- realizzare un sito internet dedicato al canile, da mantenere aggiornato con particolare riferimento ai cani disponibili per l'affido e l'adozione;
- sostenere le spese di gestione della struttura, che vengono dalle parti riconosciute nell'acquisto di cibo, materiale per pulizia e disinfezione, antiparassitari, farmaci, piccole attrezzature, consulenze fiscali, amministrative e del lavoro, spese di funzionamento d'ufficio, fotografie per schedatura cani, manutenzione ordinaria (come da tabella in calce), utenze telefoniche, assicurazioni, oneri fiscali e di legge, imposte e tasse derivanti dall'attività, oltre ai compensi agli operatori;
- curare la buona tenuta della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature che verranno affidate mediante apposito verbale;

In caso di raggiunta capienza massima della struttura comunale, il gestore si farà carico del ricovero provvisorio dei cani non accoglibili presso altre sue strutture, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.

Art. 32 ENTRATA IN CANILE

Nella struttura dovranno essere ricoverati solo ed esclusivamente i cani ritrovati sul territorio del Comune Valsamoggia o di proprietà di cittadini residenti sul territorio comunale nei seguenti casi:

- cani morsicatori, che saranno accettati su disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, che rimarranno in osservazione per il periodo previsto dalle norme vigenti, decorso il quale saranno restituiti ai legittimi proprietari dopo il nulla osta da parte del Servizio Veterinario stesso;
- cani oggetto di sequestri giudiziari, di ordinanza sindacale/dirigenziale emessa ai sensi dell'art. 15, c. 3 della LR 27/2000 e/o ai sensi del D.Lgs. 267/2000, emanate nei casi di cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere;
- cani che creano situazioni di pericolo accertato;
- cani randagi, malati o feriti senza proprietario;
- cani in situazione di pericolo o minacciati nella loro integrità;
- cani di proprietà di persone spedalizzate, carcerate, decedute, e comunque abbandonati dai proprietari per gravi e certificate cause di forza maggiore;
- cani per i quali i proprietari abbiano presentato "Comunicazione di rinuncia di proprietà e richiesta di accoglienza definitiva in canile", previo pagamento delle tariffe fissate dalla Delibera di Giunta Comunale, ed ottenuto risposta di accettazione dal Comune, inviata contestualmente con PEC anche al gestore.

Nessun'altra specie animale dovrà essere accettata nel Canile Municipale.

Art. 33 ASSISTENZA VETERINARIA

Per l'espletamento dell'attività di cui al presente capitolato, l'Impresa dovrà altresì garantire l'assistenza veterinaria ai cani ospitati, individuando un Medico Veterinario quale Responsabile Sanitario della struttura cui conferire specifico incarico, in possesso delle necessarie competenze e abilitazioni professionali previste per legge;

L'incarico dovrà prevedere l'obbligo da parte del professionista del preavviso di cessazione dallo stesso di almeno 30 gg; entro tale periodo il gestore dovrà provvedere alla sostituzione del Veterinario, senza soluzione di continuità dell'assistenza prestata presso il canile.

Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni:

- a) REPERIBILITÀ del responsabile Sanitario della struttura (o di collaboratori di fiducia/riferimento) nelle 24 ore per le emergenze/urgenze.
- b) PRESTAZIONI ORDINARIE da effettuarsi entro le 24/48 ore dall'ingresso in canile:
- Identificazione: inserimento di dispositivo elettronico (microchip) di identificazione nel caso in cui il cane ne sia sprovvisto. La fornitura di tali dispositivi è a carico dell'ufficio anagrafe del Comune. Assistenza Sanitaria al momento dell'ingresso: il cane in ingresso deve essere posto in un box di isolamento/quarantena e, per il periodo che verrà stabilito dal Veterinario responsabile, non dovrà entrare in contatto con gli altri cani presenti ed accedere alle aree di sgambamento separatamente. Visita sanitaria: Esame Obiettivo Generale; Esame Obiettivo Particolare; in presenza di segni/sintomi di malattia esecuzione di approfondimenti diagnostici e terapie del caso; Prevenzione della Leishmaniosi canina nei canili: applicazione delle azioni previste dal Piano Regionale di Controllo della Leishmaniosi Canina nei Canili. Monitoraggio nuove introduzioni: tutti i cani di età superiore ai 6 mesi che entrano nel canile, devono essere sottoposti a controllo sierologico per Leishmaniosi tramite prelievo ematico. La consegna del campione al Servizio Veterinario della ASL dovrà avvenire entro 24 ore dal prelievo. In caso di risultato positivo al test, applicazione di protocolli terapeutici validati da studi scientifici internazionali. Prevenzione della filariosi canina mediante prelievo ematico per test della filariosi e in caso di risultato al test positivo, trattamento farmacologico della parassitosi; Verifica della presenza di ectoparassiti e conseguenti indicazioni al gestore per la terapia la profilassi e la prevenzione; Verifica della presenza di parassiti intestinali mediante esame coprologico e in caso di esito positivo, effettuazione/prescrizione del trattamento antiparassitario specifico per la parassitosi rilevata.

c) ASSISTENZA SANITARIA PERIODICA:

Piano Vaccinale:

al termine del periodo di isolamento, ripetizione della visita e se non si rilevano motivi di esclusione inizio del piano vaccinale che dovrà prevedere:

- Attuazione dei protocolli vaccinali per Cimurro, Parvovirosi, Epatite contagiosa, Parainfluenza, Tosse dei canili e Leptospirosi
- Richiami semestrali per la Leptospirosi e annuali per le altre patologie

Visite ed Esami Periodici:

- Esame Obiettivo Generale ogni due mesi;
- Controllo Leishmania su cani sentinella: nei mesi antecedenti la nuova stagione di attività del vettore (febbraio – maggio di ogni anno), su un campione stabilito di cani (come da tabella allegata al Piano Regionale di controllo sulla leishmania nei canili) negativi al controllo della precedente primavera verrà effettuato il controllo sierologico volto alla rilevazione di eventuali sieroconversioni. Le sentinelle saranno preferibilmente scelte fra animali di 2/3 anni e/o di 8/9 anni con un controllo sierologico negativo effettuato a distanza di almeno 10/12 mesi. In caso di risultato positivo al test, applicazione di protocolli terapeutici validati da studi scientifici internazionali. Nel periodo di presenza attività del vettore per la Leishmania (Maggio – Ottobre) applicazione di prodotti specifici repellenti dell'insetto;
- esame coprologico annuale per evidenziare eventuali parassitosi intestinali;
- test per filariosi ogni anno;
- profilassi per filariosi nel periodo aprile/maggio mediante somministrazione di farmaci per la prevenzione della parassitosi;
- trattamenti contro gli ectoparassiti (pulci e zecche);

- assistenza post operatoria e trattamenti farmacologici successivi alla sterilizzazione effettuata dal Servizio Veterinario della AUSL.

Cani in uscita per i quali è previsto l'affido/adozione:

- Esame Obiettivo Generale nei giorni immediatamente precedenti la consegna;
- Colloquio informativo sulle esigenze etologiche specifiche dell'animale e sulle sue condizioni di salute attuali e pregresse;
- Consegna di una copia della scheda sanitaria aggiornata all'affidatario.

d) SCHEDA SANITARIA INDIVIDUALE

Per ogni cane presente deve essere compilata e aggiornata la prevista scheda sanitaria individuale riportante tutti gli esiti delle visite sanitarie, delle vaccinazioni, degli esami di laboratorio/diagnostici e degli interventi chirurgici effettuati.

Tutto ciò che non rientra nelle prestazioni sopra elencate è escluso dal presente capitolato (diagnostica strumentale, ecografie, radiografie, prestazioni chirurgiche e specialistiche, ecc.).

Art. 34 ADOZIONI

L'Affidatario, al fine di prevenire il sovraffollamento, dovrà adoperarsi per ridurre la custodia dei cani in canile, incentivando con iniziative documentate la pratica degli affidi e delle adozioni, in attuazione dell'art. 18 della L.R. 27/2000.

Qualora i cani non venissero ritirati dai proprietari nei termini di legge (60 giorni) o non reclamati, al termine del periodo di isolamento per motivi sanitari di 15 gg. l'Affidatario potrà procedere al loro affido temporaneo preliminare all'adozione definitiva (trascorso il periodo di 60 gg. dalla data del loro ingresso).

Al momento della cessione il gestore consegnerà al nuovo proprietario copia della scheda di adozione, copia della scheda sanitaria riportante anche eventuali problemi comportamentali, nonché copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi.

Art. 35 SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO

L'Affidatario dovrà gestire il servizio di recupero di cani randagi e/o vaganti ritrovati sul territorio comunale di Valsamoggia.

L'Affidatario, al momento della sottoscrizione del presente contratto, deve essere titolare di tutte le autorizzazioni, valide ed efficaci, richieste dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio del servizio di accalappiamento dei cani randagi.

L'impresa si impegna, in conformità alle leggi vigenti ed alla Legge Regionale n. 27/2000 e sue modificazioni

- a garantire la reperibilità del legale rappresentante o di collaboratori specificatamente indicati, presso la propria sede, per 24 ore al giorno, compresi i festivi, per l'intero periodo di vigenza del presente contratto, su richiesta di intervento da parte della Polizia Municipale, dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e altre forze di polizia dello Stato, nonché del personale del Comune;
- a garantire l'impiego di personale altamente qualificato e con mezzi a norma, omologati per il trasporto di animali vivi.

L'impresa garantisce il servizio di accalappiamento cani vaganti secondo le seguenti modalità:

- a) recarsi sul luogo indicato entro due ore dal ricevimento della chiamata (attivabile unicamente da Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri-Forestale, Comune, ecc) e provvedere alla cattura, da effettuarsi con modalità rispettose della vigente normativa in materia di tutela e protezione degli animali;
- b) provvedere all'immediata lettura del microchip dell'animale e all'individuazione del proprietario, tramite consultazione diretta dell'anagrafe animali d'affezione;

- c) se il cane risulta avere un proprietario, contattarlo tempestivamente per concordare la riconsegna entro le 24 ore successive; in questo arco di tempo il cane è sotto la responsabilità dell'impresa affidataria; nel caso in cui il proprietario non ritiri il proprio cane entro le 24 ore, il cane è sottoposto alla procedura di entrata in canile di cui all'art. 33.
- d) se al contrario il cane risulta sprovvisto di microchip, il cane entra direttamente in canile attraverso la procedura di cui all'art. 33;
- e) nel caso in cui il cane vagante sia pericoloso o incurabile, la Ditta dovrà attivare direttamente il Servizio Veterinario dell'Azienda USL che, verificate le condizioni dell'animale, provvederà all'eventuale narcotizzazione o soppressione del cane;
- f) entro 48 ore dall'avvenuto accalappiamento la Ditta dovrà fornire al Comune, tramite PEC, le seguenti informazioni:
 - soggetto che ha attivato la chiamata (Polizia Municipale, Carabinieri-Forestale, Comune, ecc) e orario di attivazione;
 - luogo (indirizzo civico località) ed orario di accalappiamento;
 - descrizione dell'animale e numero di microchip rilevato, se presente;
 - generalità del proprietario cui è stato riconsegnato e copia della fattura emessa per il pagamento del corrispettivo del servizio reso al privato;
 - in alternativa, sottoscrizione dell'avvenuta entrata in canile, in caso di mancato ritiro entro le 24 ore da parte del proprietario o di cane sprovvisto di microchip;

Art. 36 PROTOCOLLI E RENDICONTAZIONE

Il gestore dovrà dotarsi dei protocolli sanitario, gestionale e relativi mansionari.

All'intero del Protocollo Sanitario dovrà essere data piena applicazione alle linee guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe di cani ai sensi dell'Accordo tra il Governo e le Regioni del 24/01/2013, recepito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 409/2013, nonché ai contenuti del Piano regionale di sorveglianza sulla Leishmaniosi canina nei canili, coadiuvando, per quanto di competenza del gestore del canile, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Il gestore dovrà dotarsi altresì del Registro Canili Informatizzato, che ha una base dati comune al Programma Anagrafe degli animali d'affezione della Regione Emilia-Romagna (ARAA), e nel quale l'Affidatario deve registrare obbligatoriamente qualunque movimentazione in ingresso o in uscita. Nessuna registrazione dovrà più avvenire tramite il programma dell'Anagrafe degli animali d'affezione.

Il registro sarà condiviso con il Servizio Decentramento del Comune, che effettuerà controlli sulla corretta modalità di inserimento dati.

Il gestore dovrà comunicare trimestralmente mediante PEC al Servizio Decentramento ed al Servizio Ambiente del Comune, oltre che al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, i seguenti dati:

- n. dei cani presenti, divisi per sesso e per fasce d'età, con precisazione del n. di cuccioli e del n. di cani di età superiore a 8 anni;
- n. dei cani entrati con identificazione (tatuaggio o microchip) e senza identificazione o con tatuaggio illeggibile;
 - n. dei cani adottati;
 - n. dei cani restituiti ai proprietari;
 - n. di sterilizzazioni di femmine e di maschi;
 - n. dei cani nati all'interno del canile;
 - n. vaccinazioni effettuate;
 - n. di microchip impiantati;

- n. dei cani deceduti;
- n. di eutanasi eseguite e relativa causa;

Il gestore inoltre dovrà trasmettere trimestralmente al Servizio Veterinario dell'Azienda AUSL i dati della relazione regionale canili, che prevede oltre ai dati di cui sopra, anche:

- n. di femmine presenti sterilizzate;
- n. di maschi presenti sterilizzati;
- n. di cani presenti controllati per Leishmaniosi canina;
- n. di cani sequestrati da autorità giudiziaria amministrativa nel trimestre;
- n. di cani entrati per osservazione sanitaria nel trimestre;
- n. di controlli sierologici per Leishmaniosi canina effettuati nel trimestre.

L'Affidatario dovrà inoltre gestire, così come previsto dalla DGR Emilia-Romagna n. 1302 del 16 settembre 2013, la seguente documentazione:

- convenzione/contratto con veterinario /direttore sanitario;
- funzionigramma (con identificazione del responsabile, degli operatori e dei volontari);
- Registro Canili Informatizzato;
- schede sanitarie cartacee o informatizzate, riportanti anche eventuali problemi comportamentali;
- adeguata documentazione per le procedure di ingresso, restituzione e adozione;
- copia documentazione rifiuti speciali e relativa convenzione di gestione;
- autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali;
- registro delle scorte di medicinali veterinari;
- copia dei documenti di smaltimento delle carcasse di tutti i cani deceduti, anche presso la clinica veterinaria di riferimento del gestore;
- procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti,
- piano alimentare;
- piano per la formazione del personale
- piano per le emergenze
- planimetria aggiornata con il reale utilizzo dei vari locali

Art. 37 PERSONALE OPERATIVO PRESSO IL CANILE

E' obbligo dell'Aggiudicatario comunicare entro 15 gg dall'inizio dell'attività al Servizio Ambiente ed in seguito ogni modifica, l'elenco delle persone che operano all'interno della struttura, sia dipendenti che volontari, con corrispondente mansione ed il piano organizzativo relativo alla loro turnazione per la gestione delle attività.

Ai fini di una corretta gestione della struttura dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale che dovrà articolare la propria attività lavorativa per l'intera settimana 365 gg. l'anno.

L'Aggiudicatario dovrà indicare il Responsabile organizzativo della struttura e del coordinamento del personale e delle attività. In caso di assenza, impedimento o ferie del Responsabile dovrà essere già previsto un sostituto con funzioni vicarie al quale l'Amministrazione potrà rivolgersi in qualità di referente della gestione del Canile, nonché la durata della sostituzione.

Dovrà inoltre redigere il documento per la valutazione dei rischi per il personale dipendente, incaricato, volontario e convenzionato operante all'interno del Canile, comprese le aree sanitarie.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre garantire che il personale dipendente che presterà la propria attività presso la struttura, nonché i volontari che collaborano all'attività di gestione del Canile, siano preventivamente formati ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, e delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche, che vengono richieste per lo svolgimento del servizio convenzionato.

In caso di accadimenti particolari quali azzannamenti fra cani o riferiti a persone, decessi improvvisi di animali, furti o fughe di animali dovrà essere data entro 48 ore comunicazione al Servizio Ambiente seguita da una relazione scritta se richiesta.

Durante l'orario di apertura al pubblico, personale appositamente individuato e formato dovrà accompagnare e controllare il pubblico nei reparti presso i quali è possibile vedere gli animali adottabili e fornire le informazioni richieste.

Negli orari in cui sono presenti al canile dipendenti e/o volontari deve essere sempre consentito il libero accesso ai Consiglieri Comunali.

Gli operatori, siano essi volontari o dipendenti/incaricati, inseriti nell'attività oggetto del servizio, devono portare il cartellino di riconoscimento e tenere rapporti corretti con i cittadini.

Art. 38 NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008).

Resta a carico della Ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.

Si fa obbligo all'impresa di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal sopraccitato D. Lgs.

La Ditta inoltre, libera sin d'ora il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento dei servizi in appalto.

Art. 39 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, il gestore ha l'obbligo di adottare un piano i cui contenuti, sotto elencati, siano adeguati alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura:

- a) Indicazioni operative relative a: malattie infettive, sovraffollamento, incidenti tra animali, incidenti sul lavoro, intrusioni di terzi, abbandono di animali, evacuazione del canile, incendio, esondazioni.
- b) Presenza di adeguati percorsi con segnaletica aggiornata per l'evacuazione dalla struttura delle persone e degli animali.
- c) Documentazione del percorso formativo specifico degli operatori per la gestione delle emergenze.

Art. 40 MANUTENZIONI

La ripartizione delle manutenzioni è dettagliatamente descritta nella tabella in calce al presente articolo:

Sono a carico del Comune:

- le spese di energia elettrica e consumi idrici
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- spurghi
- smaltimento delle spoglie degli animali deceduti all'interno della struttura
- interventi di disinfestazione e derattizzazione

Il Comune farà fronte, di regola a sua cura e spese, agli oneri relativi alla manutenzione straordinaria del canile e dei relativi impianti, nonché dell'area antistante e della viabilità di accesso.

Sono a carico dell'Aggiudicatario le manutenzioni ordinarie.

Nel caso di piccoli interventi di manutenzione ordinaria che non necessitano di particolari verifiche tecniche e/o amministrative (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sostituzione di lampade e lampadine, ecc.) l'Aggiudicatario - assumendosene la responsabilità - provvederà ad effettuare l'intervento senza comunicarlo al Comune, come pure per gli interventi di manutenzione ordinaria con carattere d'urgenza e non programmabile cui l'Aggiudicatario provvederà autonomamente.

Resta inteso che l'Aggiudicatario provvederà a nominare un responsabile per le attività di manutenzione ordinaria di cui al presente articolo e della sicurezza, per tutta la durata dell'Affidamento, e ne comunicherà il nominativo al Comune.

L'Aggiudicatario potrà effettuare, previa autorizzazione scritta da parte del Comune, lavori di miglioria della struttura a propria cura senza ulteriori spese per l'Amministrazione Comunale. In sede di risoluzione o superamento del rapporto l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di pretendere il ripristino della situazione in essere al momento della firma del contratto.

Eventuali interventi dovuti a problemi di sicurezza o mancanza di funzionalità e risolvibili nell'ambito di un c.d. "Pronto Intervento", devono essere effettuati tempestivamente dall'Aggiudicatario che successivamente provvederà a trasmettere specifica nota informativa e motivazionale al Comune.

Il Comune, durante la durata dell'Affidamento, potrà effettuare controlli sul complesso patrimoniale.

I locali e gli spazi dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura così come all'atto dell'aggiudicazione e riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano al momento dell'aggiudicazione. Qualora l'Amministrazione riscontri danni si rivarrà sull'Aggiudicatario.

Gli stessi locali non potranno essere destinati ad altra attività se non quella prevista dal presente capitolato. Entro 15 giorni dall'ingresso del gestore nella struttura verrà compilato verbale di consegna di quanto presente nella struttura stessa con verifica al termine della gestione.

Alla scadenza dell'appalto, o in caso di risoluzione anticipata del medesimo, l'Aggiudicatario dovrà riconsegnare il complesso libero da persone e/o cose di proprietà dello stesso.

Dovrà inoltre provvedere alla voltura della linea telefonica al nuovo Aggiudicatario indicato dal Comune.

Qualora si verificano anomalie od improprie eccedenze delle spese delle utenze a carico dell'Amministrazione Comunale si procederà a chiederne giustificazione con eventuale rivalsa a carico dell'Aggiudicatario.

TABELLA RIPARTIZIONE DELLE MANUTENZIONI

	A carico del Comune	A carico dell'Aggiudicatario
Impianti illuminazione e distribuzione energia elettrica	Esecuzione di verifiche funzionali periodiche e/o a guasto (quadri elettrici, morsetterie, ecc.). Compilazione del registro relativo ai controlli (art 86 del D.Lgs 81/2008). Riparazioni e/o sostituzioni di interruttori e prese in genere e componenti minuti in conseguenza dell'uso (cavi, tubi, accessori) elettrici in vista o ispezionabili.	Sostituzione dei corpi illuminanti interni ed esterni.
Impianto idrico-sanitario e relativa rete di scarico, di deflusso	Esecuzione di verifiche funzionali periodiche e/o a guasto, riparazioni e/o sostituzioni di valvole/raccordi in genere e componenti	Pulizia e dis-ostruzione di tutti gli elementi che compongono le reti di deflusso e/o di scarico (pluviali,

delle acque meteoriche e di scarico	minuti in conseguenza dell'uso (sanitari, rubinetterie, sifoni, cassette di risciacquo, tubi flessibili, accessori bagno e similari, ecc..) comprese piccole riparazioni di tubi in vista o comunque ispezionabili. Disotturazioni e piccole riparazioni di tubi in vista o ispezionabili. Espurghi periodici.	grondaie, pozzetti, canalette esterne ai box) presenti all'interno della recinzione del canile
Pavimentazione e rivestimenti box	Rifacimento o riparazione della pavimentazione e dei rivestimenti; sostituzione delle strutture prefabbricate.	Pulizia delle superfici artificiali, con lavaggio e disinfezione, laddove possibile e opportuno.
Serramenti e infissi	Sostituzione di porte, telai, finestre, cancelli, reti e strutture di ripartizione. Sostituzione di cancelli e recinzioni dei box e delle aree di sgambamento.	Riparazione o sostituzione di maniglie, serrature, vetri. Riparazione di cancelli e recinzioni di box e aree di sgambamento
Verde e viabilità di accesso	Operazioni colturali degli alberi e delle siepi (potature e abbattimenti) all'esterno della recinzione del canile e lungo la strada di accesso. Conferimento della risulta derivante da potature e abbattimenti alla Stazione Ecologica Attrezzata. Sgombero della neve dalla strada di accesso e dall'area antistante il canile eventualmente posatasi su tali superfici. Fornitura e spargimento del sale sulla strada asfaltata (via Puglie). Sistemazione del piano stradale del corsello di accesso.	Pulizia delle superfici interne alla recinzione del canile da ogni materiale di rifiuto, nonché da foglie e altro materiale vegetale, di qualsiasi natura e dimensione, che cade naturalmente dalle chiome degli alberi e degli arbusti. Sfalcio della vegetazione erbacea all'interno delle aree di sgambamento, entro un'altezza tale da consentirne l'uso, la fruizione e il decoro delle superfici stesse. Sgombero della neve dai corselli interni al canile e spargimento del sale negli stessi.

Art. 41 ELENCO PREZZI

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	IMPORTO
gestione del canile municipale per 24 mesi a corpo	€24.300,00
mantenimento dei cani comprensivo di eventuali spese assistenza veterinaria per 24 mesi a corpo	€18.850,00
accalappiamento dei cani rinvenuti vaganti sul territorio comunale per 24 mesi a corpo	€3.400,00